

proposta di legge n. 42

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Malaigia

presentata in data 18 marzo 2016

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34
“FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEI GRUPPI CONSILIARI”

Signori consiglieri

la presente proposta di legge ha lo scopo di fornire una disciplina per l'assegnazione dei budget di spesa per l'assegnazione di personale ai gruppi che si formano nel corso della legislatura. Va ricordato in particolare a tal proposito che la Regione sulla base della normativa vigente ha un limite complessivo massimo di spesa da rispettare per il personale dei gruppi rappresentato dal costo di un dipendente di categoria D6 per ciascun consigliere; il costo della categoria D6 è stato stabilito dalla Conferenza Stato Regioni ai sensi della normativa vigente.

L'Ufficio di presidenza con propria deliberazione, al fine di realizzare un contenimento della spesa, ha previsto un valore della categoria D6 inferiore a quello stabilito dalla Conferenza Stato Regioni. Quindi all'inizio della X legislatura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 della l.r. 34/1988 ha determinato il budget complessivo di spesa per l'assegnazione del personale ai gruppi e lo ha ripartito tra i gruppi consiliari.

A seguito di alcune variazioni successivamente intervenute nella consistenza dei gruppi è emersa l'esigenza di dettare una disciplina per l'assegnazione dei nuovi budget che non comporti l'obbligo di procedere al ricalcolo del riparto già effettuato tra i gruppi all'inizio della legislatura, e non incida dunque su eventuali rapporti di lavoro già attivati dagli stessi.

In primo luogo si è ritenuto di dover chiarire che alcune disposizioni dell'articolo 4 della l.r. 34/1988 si applicano solo all'inizio di ciascuna legislatura regionale (articolo 1).

Posto che l'articolo 16 del Regolamento interno fa divieto nel corso della legislatura di costituire gruppi di un solo consigliere, si è stabilito inoltre che i nuovi gruppi che si dovessero formare nel corso della legislatura dovrebbero avere per ciascun componente un budget uguale a quello spettante ai gruppi con due o più consiglieri, e cioè:

a) un budget corrispondente al costo di una unità di personale in posizione economica D6 ove all'inizio della legislatura erano presenti solo gruppi con più consiglieri;

b) un budget corrispondente al costo di una unità di personale in posizione economica D3 calcolata ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, più l'ulteriore quota calcolata ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 34/1988, ove all'inizio della legislatura erano presenti gruppi composti di un solo consigliere. (articolo 2, comma 1).

Tali budget sarebbero sottratti solo al gruppo di provenienza dei consiglieri che si spostano evitando il ricalcolo dei budget già assegnati agli altri gruppi non toccati dalle variazioni (articolo 2, comma 2). Il predetto criterio di determinazione dei budget si applicherebbe anche nel caso del gruppo misto composto di un solo consigliere anche nella considerazione che il consigliere che vi confluisce non avrebbe diritto a costituire un gruppo autonomo, come invece i consiglieri singoli che risultano unici eletti di una lista che ha partecipato alle elezioni, per i quali il Regolamento interno ammette all'inizio della legislatura la costituzione di gruppi autonomi e per i quali l'articolo 4 della l.r. 34/1988 prevede la possibilità di assegnazione di un budget superiore.

La presente proposta prevede tuttavia un opportuno correttivo nel caso in cui nel corso della legislatura dovesse formarsi un gruppo consiliare di un solo componente ai sensi delle norme del Regolamento interno (es. gruppo misto) o nell'ipotesi in cui, a seguito della uscita dal gruppo di altri consiglieri, il gruppo rimanga composto da un solo consigliere: in questo caso si consente al gruppo di utilizzare interamente il proprio budget anche per assumere un'unità di personale esterno o comandato, senza soggiacere al limite del 50% previsto dal comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 34/1988 e ciò per consentire la completa utilizzazione dello stesso e la funzionalità del gruppo stesso (articolo 2, comma 3).

Si precisa infine che, qualora a seguito dell'applicazione delle disposizioni della presente proposta dovessero residuare delle quote di budget inizialmente assegnate ai gruppi composti di un solo consigliere, tali quote non vengono distribuite (articolo 2, comma 4).

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 34/1988)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), dopo le parole: "ove in Consiglio" sono inserite le seguenti: ", all'inizio di ciascuna legislatura,".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 34/1988, dopo le parole: "Ove in Consiglio" sono inserite le seguenti: ", all'inizio di ciascuna legislatura,".

3. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 34/1988 dopo le parole: "I gruppi" sono inserite le seguenti: "che, all'inizio di ciascuna legislatura, sono composti".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 34/1988)

1. Dopo l'articolo 4 bis della l.r. 34/1988 è inserito il seguente:

"Art. 4 ter

1. Ove nel corso della legislatura si formino nuovi gruppi assembleari, o si vari la consistenza dei gruppi esistenti, agli stessi è assegnato per ciascun componente:

- a) un budget corrispondente al costo di una unità di personale in posizione economica D6 calcolata ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, ove all'inizio della legislatura erano presenti solo gruppi con più consiglieri;
- b) un budget corrispondente al costo di una unità di personale in posizione economica D3 calcolata ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, più l'ulteriore quota calcolata ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ove all'inizio della legislatura erano presenti gruppi composti di un solo consigliere.

2. I budget di cui al comma 1 sono detratti in misura corrispondente da quelli dei gruppi da cui provengono i consiglieri che formano un nuovo gruppo o una componente del gruppo misto.

3. I gruppi formati di un solo consigliere che si costituiscono nel corso della legislatura ai sensi delle disposizioni del Regolamento interno, o che rimangono di tale consistenza a seguito della uscita dal gruppo di altri consiglieri, possono avvalersi del personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8 dell'articolo 4, per una spesa corrispondente all'intero budget ad essi spettante ai sensi del comma 1.

4. A seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le quote residuali dei budget assegnati ai gruppi ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, non vengono redistribuite."